



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UNIONE

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta
Ufficio delle Dogane di Savona**

CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA

Savona, 10 novembre 2016



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Lo Status di Esportatore Autorizzato

Dr.ssa Carla Vierci

Ufficio delle Dogane di Savona

Area Assistenza e Informazione Utenti

Savona, 10.11.2016

Introduzione

L'Unione Europea ha instaurato con numerosi Paesi terzi o gruppi di Paesi relazioni commerciali sulla base di specifici accordi, in virtù dei quali le merci originarie dei Paesi aderenti a tali accordi possono accedere al mercato comunitario, e viceversa, beneficiando della riduzione o anche della esenzione dai dazi, ovvero del cosiddetto **“trattamento preferenziale”**.

I prodotti oggetto di scambio devono presentare precise caratteristiche ed essere scortati da un documento che ne giustifica l'origine preferenziale all'atto della loro presentazione all'autorità doganale.

Prova dell'origine

I documenti che giustificano l'origine preferenziale sono alternativamente:

- Certificato di circolazione **EUR 1** per i Paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio
- Certificato di origine **FORM-A** per le merci provenienti dai Paesi beneficiari del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG)
- Certificato **ATR** per l'esportazione verso (o l'importazione dalla) Turchia di merci immesse in libera pratica
- **Dichiarazione di origine su fattura** sottoscritta dal soggetto esportatore, ammessa in alternativa alle altre prove di origine (qualora prevista dagli accordi).

Dichiarazione su fattura esportatore non autorizzato

(art 67 par. 7 RE)

- Può essere rilasciata su fatture fino a € 6.000 di valore
- Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità doganale
- Può essere rilasciata da qualsiasi esportatore sulla fattura o su un documento riferibile alla stessa.
- Deve contenere la firma originale manoscritta dell'esportatore
- L'esportatore deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, a richiesta delle Autorità doganali, tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci.

Testo della dichiarazione su fattura

(forma prevista dall'accordo o All. 22-09 RE)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale(indicare il Paese).....

Luogo e data

Mario Rossi

(firma leggibile autografa)

Per importi superiori a € 6.000 la prova dell'origine preferenziale può essere fornita, oltre che dal modello EUR 1, anche dalla dichiarazione su fattura emessa da un esportatore che abbia ottenuto dall'Agenzia delle Dogane l'autorizzazione allo

Status di Esportatore Autorizzato

Base giuridica

- Art. 64 p. 1 del Reg.to (UE) n. 952/2013 - Nuovo Codice Doganale dell'Unione (CDU)
- Artt. da 37 (definizioni) a 39 del Reg.to delegato (UE)n. 2446/2015 (RD)
- Artt. 67 e ss. del Reg.to di esecuzione (UE) n. 2447/2015 (RE)
- Protocollo sull'origine allegato in ogni Accordo concluso dall'Unione Europea con i singoli Paesi terzi; gli Accordi ed i relativi protocolli di origine sono disponibili sul sito dell'Unione Europea al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en

- Note esplicative concernenti il protocollo n. 4 degli accordi europei (GUCE n. C90/1999)
- Note esplicative pubblicate sulla G.U.C.E. C83 del 17.04.2007

Paesi accordisti

I Paesi con i quali la UE ha stipulato accordi in materia di origine preferenziale sono:

Svizzera, Islanda, Norvegia, Isole Faroer (Paesi EFTA);

Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Israele, Palestina e Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Libano, Siria;

Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia, Moldova, Georgia, Ucraina;

Andorra, Ceuta e Melilla;

Sud Africa, Stati APC e Cariforum;

Paesi PTOM in alcuni casi

Messico, Cile, Perù e Colombia, Stati dell'America Centrale;

Corea del Sud.

Base giuridica (segue)

- Circolare Min. Finanze Dip. Dogane S.D. n. 97D/1999
- Circolare Min. Finanze Dip. Dogane S.D. n. 227D/2000
- Circolare Agenzia delle Dogane n. 45D/2002
- Circolare Agenzia delle Dogane n. 54D/2004
- Circolare Agenzia delle Dogane n. 44D/2006
- Note prot. n. 60019 del 18/05/2011, n. 77977 del 30/06/2011 Dir. Centrale Gestione Tributi e n. 2161 del 4 marzo 2016 Dir. Centrale Legislazione e Procedure doganali sull'Accordo di libero scambio UE-Corea

Chi è l'esportatore autorizzato

L'esportatore autorizzato è un soggetto (persona fisica o una impresa):

- Che esporta dal territorio di una delle parti contraenti dell'Accordo
- A cui è stata rilasciata l'autorizzazione alla certificazione dell'origine preferenziale della merce che intende esportare mediante l'attestazione su fattura o su altro documento commerciale che identifichi chiaramente la merce, senza limiti di valore.

Per effetto di detto *status*, l'operatore (produttore o commerciante) è autorizzato a dichiarare direttamente in fattura l'origine preferenziale delle merci senza che si renda necessaria la presentazione dei certificati di origine preferenziale.

L'esportatore che richiede questa autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.

Le attestazioni in fattura apposte dall'esportatore autorizzato sostituiscono l'emissione del certificato EUR 1 per le spedizioni verso i Paesi che hanno accordi con l'Unione Europea.

Ciò consente al cliente del Paese di destinazione di non pagare dazi o di pagarli in forma ridotta.

Il conseguimento dello Status di E.A. consente dunque all'esportatore di evitare le formalità legate al rilascio del certificato EUR 1 da parte dell'Autorità doganale (Circ. n.11/D del 28/04/2010).

Inoltre, posto che il nuovo CDU ha introdotto il fascicolo elettronico, che consente l'*upload* dei documenti di accompagnamento della dichiarazione doganale senza la necessità di recarsi in dogana, e visto che da tale procedura è escluso il proprio il certificato EUR 1, rilasciato e timbrato dall'Ufficio, il ricorso alla dichiarazione in fattura a prescindere dal valore consente un notevole snellimento dell'iter.

Requisiti

- I. L'esportatore effettua esportazioni a carattere regolare (non è rilevante il loro numero ma la cadenza regolare).
- II. L'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare. Ciò presuppone che egli conosca le regole di origine applicabili e che sia in possesso di tutti i documenti giustificativi dell'origine (nel caso di produttori dovrà essere assicurata la contabilità-materie dell'impresa; nel caso di semplici commercianti sarà necessario verificare i flussi commerciali normali tenuti dallo stesso operatore).
- III. L'esportatore deve fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le sue attività passate e presenti in tema di esportazione nonché la possibilità di sottoporsi a qualsiasi obbligazione conseguente.

Procedura

La Società (o persona fisica) che intende ottenere l'autorizzazione di esportatore autorizzato deve presentare apposita domanda scritta, in bollo, all'Ufficio delle Dogane competente per territorio, individuato ai sensi dell'art. 22 CDU, ovvero quello del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale ai fini doganali.

Nell'istanza l'esportatore deve indicare:

- Sede legale, amministrativa ed eventuali stabilimenti;
- Partita IVA o Codice Fiscale;
- se è produttore o commerciante;
- le merci che vengono esportate con la procedura richiesta, con indicazione della voce doganale;
- Il Paese o i Paesi verso i quali intende esportare;

Il richiedente deve dichiarare:

- che effettua esportazioni in maniera regolare (non è importante il numero delle esportazioni effettuate in un anno, ma la cadenza regolare);
- che è in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare o già esportata, attraverso la contabilità materie, se produttore, o tramite i flussi commerciali normali, se commerciante.

Impegni

Nel momento del rilascio dell'autorizzazione l'esportatore deve:

- Impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove e gli elementi contabili al momento dell'operazione
- Assumersi la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine qualora incorretta o uso improprio dell'autorizzazione
- Assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell'impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia

- Impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno tre anni (cinque per la Corea) a partire dalla data della dichiarazione;
- Impegnarsi a presentare, in ogni momento, all'Autorità doganale, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalla stessa autorità.
- Impegnarsi a comunicare all'Ufficio competente qualsiasi variazione dovesse intervenire tale da modificare le condizioni di base che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione.

Fac simile dell'istanza

*All'Ufficio delle Dogane di Savona
P.za Rebagliati 5
17100 - SAVONA*

*Il sottoscritto Nato a Il C.F.
in qualità di Legale Rappresentante della (ragione sociale)
con sede legale a in Via
Sede amministrativa a in Via
Stabilimenti a in Via
P. IVA Telefono
E Mail PEC.....*

CHIEDE

*di usufruire dello status di esportatore autorizzato e di poter quindi emettere
dichiarazione di origine su fattura indipendentemente dal valore delle merci; a tal
fine*

DICHIARA

- 1) *di effettuare esportazioni a carattere regolare nei confronti dei seguenti Paesi per i quali si richiede il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato:
.....;*
- 2) *che nel corso dell'ultimo biennio si sono effettuate n°..... esportazioni verso i Paesi interessati dalla presente istanza;*
- 3) *che le merci da esportare sono le seguenti: N.C.;*
- 4) *di essere in grado di provare in qualsiasi momento il carattere originario della merce da esportare;*
- 5) *di conoscere le regole dell'origine applicabili e di essere in possesso di tutti i documenti giustificativi dell'origine della merce.*

Si impegna inoltre a:

- *rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell'operazione;*
- *assumersi la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine qualora incorretta o usata impropriamente;*
- *assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell'impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia;*
- *conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data della dichiarazione (cinque per la Corea);*
- *tenere la contabilità per materie e a conservarla per almeno tre anni;*
- *presentare, in ogni momento, alla dogana, ogni elemento di prova e ad accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle stesse autorità.*

Si impegna altresì ad accettare la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta intendendo avvalersi della facoltà di non firmare le dichiarazioni

Ovvero

Comunica che le persone abilitate a sottoscrivere le dichiarazioni su fattura (se non ci si avvale della facoltà di cui al punto precedente) sono:

Nome e Cognome - Luogo e data di nascita - Firma per esteso - Sigla

esonero dalla sottoscrizione della fattura

Ai sensi dell'art. 77 RE le dichiarazioni su fattura, redatte sulla base del testo contenuto nell'allegato 22-09 RE, recano la firma manoscritta originale dell'esportatore.

Tuttavia, a norma del paragrafo 7 del medesimo articolo, l'esportatore autorizzato non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purchè consegnati alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta¹.

¹Si fa presente che nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il firmatario.

Luogo, data e firma

N.B. La sottoscrizione deve avvenire davanti al funzionario delegato a ricevere l'istanza altrimenti la stessa deve essere munita di fotocopia, ancorché non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

Allegati:

- Autocertificazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale firmato dal legale rappresentante unitamente a copia di un suo documento valido di identità;
- Elenco delle esportazioni effettuate negli ultimi due anni (tale elenco non va presentato in caso di esportazioni verso la Corea del Sud);
- Copia dei documenti di identità delle persone eventualmente delegate alla firma.
- Planimetria dell'azienda.

Istruttoria

Dopo aver analizzato la pratica, l'Ufficio delle Dogane competente per territorio predisporrà l'effettuazione di un sopralluogo presso la sede amministrativa del richiedente, al fine di verificare:

1. la frequenza delle esportazioni: l'esportatore effettua esportazioni a carattere regolare;
2. che l'esportatore sia in grado di fornire garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.

Per quanto riguarda il primo requisito è necessario che l'esportatore effettui, con una certa regolarità, esportazioni verso il paese extracomunitario accordista, mentre non è necessario che lo stesso effettui numerose esportazioni nell'arco dell'anno solare.

Si procederà quindi alla verifica delle fatture attive emesse verso la destinazione per la quale è richiesto lo status e delle dichiarazioni doganali ad esse associate.

Si fa presente che questo requisito non è richiesto per la Corea del Sud. Infatti, in tale accordo, per l'attestazione dell'origine preferenziale dei prodotti esportati non è previsto il rilascio del certificato di origine EUR 1, ma è consentita, esclusivamente, la dichiarazione su fattura che, analogamente a tutti gli altri accordi di libero scambio, può essere emessa solo dagli esportatori autorizzati se riguarda esportazioni superiori ad 6.000 euro.

Per quanto riguarda il secondo requisito è necessario che:

- l'esportatore si trovi, in qualsiasi momento, nella condizione di fornire le prove sull'origine della merce esportata;
- l'esportatore conosca le norme sull'origine e sia in possesso di tutti i documenti che provino l'origine (dichiarazione dei fornitori [1], schede di lavorazione ecc.);
- le scritture contabili consentano una completa tracciabilità delle operazioni.
- nel caso di produttori, le autorità doganali accerteranno che la contabilità di magazzino dell'impresa consenta l'individuazione dell'origine della merce, e nel caso di nuove imprese, che il sistema adottato permetta tale individuazione.
- per quanto riguarda gli operatori commerciali, si darà maggiore rilievo ai flussi di commercio usuali degli stessi.

[1]La dichiarazione del fornitore è una dichiarazione con la quale il fornitore delle merci informa l'esportatore circa il carattere originario dei prodotti che gli sono stati venduti.

La valutazione degli elementi precedentemente indicati e degli eventuali altri aspetti rilevanti permette all'autorità doganale di determinare il grado di *compliance* in tema di origine preferenziale da parte della società richiedente.

Rilascio autorizzazione

Qualora dalla verifica risulti che la società rispetta i requisiti richiesti dalla normativa, l'Agenzia delle Dogane conferisce alla stessa lo status di esportatore autorizzato, assegnando un codice di autorizzazione alfanumerico, che dovrà essere apposto sulle fatture nelle quali si attesta l'origine preferenziale delle merci ivi riportate.

Il provvedimento autorizzativo verrà redatto in forma di disciplinare, e l'esportatore autorizzato dovrà attenersi scrupolosamente a quanto in esso previsto.

La dichiarazione su fattura dovrà essere formulata come segue:

Testo della dichiarazione su fattura

(forma prevista dall'accordo o All. 22-09 RE)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. IT/001/SV/2013) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (indicare il Paese)

Luogo e data

Giuseppe Verdi

(firma leggibile autografa)¹

¹Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Verifiche successive

- L'Autorità doganale effettuerà regolari controlli sugli esportatori autorizzati al fine di garantire l'uso corretto e continuo dell'autorizzazione, nonché il rispetto delle norme.
- Qualora risulti che l'esportatore autorizzato ha utilizzato impropriamente o abusato di tale autorizzazione, la dogana può revocarla.
- Altra ragione che potrebbe portare alla revoca dell'autorizzazione è l'impossibilità da parte dell'esportatore autorizzato, di offrire garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.

Esportatore autorizzato nazionale e comunitario

- Se il richiedente, stabilito in uno stato membro effettua esportazioni da un altro stato membro può richiedere allo stato ove risiede e quindi può comprovare l'osservanza delle regole in tema di origine, il rilascio di un'autorizzazione ad uso nazionale o comunitario, specificando, al momento della domanda gli stati membri ove intende utilizzare l'autorizzazione
- L'A.D. se ricorrono le condizioni rilascia l'autorizzazione richiesta dandone notizia all'A.D. degli altri stati membri interessati

Dichiarazione del fornitore

L'esportatore deve essere certo che la merce che intende esportare sia di origine preferenziale, pertanto se acquista un prodotto all'interno del proprio paese o nella U.E. dovrà acquisire la prova di origine dal proprio fornitore, ossia dovrà avere una dichiarazione su fattura dello stesso (art. 61 RE) o una dichiarazione a lungo termine (art. 62 RE).

La dichiarazione del fornitore deve essere compilata conformemente agli allegati da 22-15 a 22-28 RE.

Dichiarazione del fornitore

ALLEGATO 22-15

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento⁽¹⁾ sono originarie di⁽²⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽³⁾.

Dichiara⁽⁴⁾:

- Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)
- Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

.....⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾

.....⁽⁷⁾

(¹) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

« elencate nel presente documento e contrassegnate sono originarie di ».

(²) L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

(³) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

(⁴) Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

(⁵) Luogo e data.

(⁶) Nome e funzione nella società.

(⁷) Firma.

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

ALLEGATO 22-16

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

.....⁽¹⁾

.....⁽²⁾

che sono regolarmente fornite a⁽³⁾, sono originarie di⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽⁵⁾.

Dichiara⁽⁶⁾:

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al⁽⁷⁾.

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁸⁾

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾

(¹) Descrizione.

(²) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.

(³) Nome della società rifornita.

(⁴) L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

(⁵) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

(⁶) Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

(⁷) Indicare le date. Il periodo non può essere superiore a 24 mesi o a 12 mesi se la dichiarazione è stata rilasciata a posteriori.

(⁸) Luogo e data.

(⁹) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

(¹⁰) Firma.

Grazie per l'attenzione

Dr.ssa Carla Vierci
Ufficio delle Dogane di Savona
Tel. 019 821001/07- 010 8541772